

COMUNE DI TRAVO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 45

ADUNANZA DEL 04/05/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) – INDIRIZZI OPERATIVI ART. 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA".

L'anno duemiladieci addì quattro del mese di Maggio alle ore 18,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone, dei Signori:

	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
1 - ALBASI LODOVICO	SI	
2 - VALLA ROBERTA	SI	
3 - GUASTONI GILBERTO	SI	
4- MAZZOCCHI LUIGI	SI	
5- TAGLIAFERRI PIETRO	SI	
	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ferdenzi Adriano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Lodovico Albasi nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO: REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) – INDIRIZZI OPERATIVI ART. 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA".

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2010 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, del Bilancio pluriennale 2010/2012, della Relazione previsionale e programmatica, del Programma triennale delle Opere Pubbliche, del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e del Bilancio dell'Istituzione;

Richiamato il D.Lgs. n. 109 del 31.3.1998 relativo ai criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, modificato e integrato dal D.Lgs. 3.5.2000 n. 130 e da successivi Decreti Presidenziali e Ministeriali applicativi e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo sopra richiamato, stabilisce che gli Enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari;

Richiamato il vigente Regolamento comunale "Criteri per la determinazione della situazione economica" relativo ai criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), approvato con atto del Consiglio comunale n. 31 del 18.04.2000;

Considerato:


- che l'art. 3 del Regolamento Isee richiamato, avvalendosi della normativa di settore, regola le specifiche modalità di individuazione dei nuclei familiari indicando che il nucleo è composto "dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF"

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione di G. C. n. 29 del 10/04/2010 di conferma delle tariffe vigenti dei servizi all'infanzia e scolastici per l'anno scolastico 2010-2011;

Preso Atto che i Centri di Assistenza fiscale procedono al rilascio dell'Isee dei nuclei familiari come risultanti dalle residenze anagrafiche e che in presenza di genitori non coniugati e residenti in luoghi diversi rilasciano esclusivamente solo dichiarazioni Isee separate;

Considerato che, in tal modo, non verrebbe garantita l'equiparazione fra i diversi nuclei familiari;

Evidenziato che si rende pertanto necessario fornire ai Servizi preposti chiari indirizzi operativi per una applicazione omogenea ed uniforme del Regolamento di cui trattasi nelle procedure utili alla formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi all'infanzia, l'erogazione di benefici economici e/o la determinazione delle tariffe relative ai servizi all'infanzia e scolastici, ciò proprio per garantire la concreta applicazione del principio costituzionale di parità di trattamento;



Dato atto, pertanto che, il richiedente è tenuto a presentare apposita istanza di accesso al servizio comprendente in allegato l'attestazione ISEE che deve tenere conto delle seguenti disposizioni in merito al nucleo familiare che per i servizi infanzia e i servizi scolastici deve comprendere:

- Il nucleo familiare convivente con l'aspirante al servizio
- I nuclei familiari distinti, ma conviventi, legati da vincoli di parentela o solidarietà, cioè i nuclei conviventi che non dichiarino:
 - la "convivenza di bisogno", accertata per il tramite della valutazione dei servizi sociali;
 - la "convivenza di servizio" del lavoratore con il datore di lavoro;
 - la "convivenza di prestazione d'opera" del lavoratore con il datore di lavoro.
- Il genitore, che ha riconosciuto l'aspirante al servizio, ma è genitore non convivente, se non è stato emanato un atto formale del Tribunale competente per l'affidamento del bambino aspirante al servizio all'altro genitore convivente.
- Il nucleo costituito dai genitori separati, entrambi affidatari, cioè aventi un atto formale emesso dal Tribunale dei Minori che definisce l'affidamento congiunto dell'aspirante al servizio.
Da cui consegue che fanno sempre parte del nucleo familiare dell'aspirante al servizio:
 - A. i genitori, coniugi o no, conviventi con l'aspirante al servizio: tutti e sempre;
 - B. i conviventi parentali con l'aspirante al servizio, genitori o no, coniugi o no: tutti e sempre, con esclusione della dichiarata "convivenza di bisogno", accerta per il tramite della valutazione dei servizi sociali;
 - C. i coniugi-genitori dell'aspirante al servizio, con residenze separate, ma non separati legalmente, in assenza di un atto formale del Tribunale competente per l'affidamento del bambino aspirante al servizio all'altro genitore convivente;
 - D. i genitori non sposati, che hanno entrambi riconosciuto l'aspirante al servizio e hanno residenze separate, in assenza di un atto formale del Tribunale competente per l'affidamento del bambino aspirante al servizio all'altro genitore convivente.
 - E. I genitori legalmente separati aventi un atto formale del Tribunale dei Minori di affidamento congiunto dell'aspirante al servizio.

Richiamato l'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 109, modificato dal D. Lgs. 3.5.2000 n. 130 e dalla Legge n. 244/2007;


Rilevato, altresì, di dare immediata attuazione a tali indirizzi a partire dalle procedure aventi effetto, per le graduatorie e per le tariffe dei servizi scolastici, dal prossimo anno scolastico 2010/2011;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1) Per le motivazioni esposte in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, di dettare ai Servizi preposti i seguenti indirizzi operativi circa il nucleo familiare di riferimento per un'applicazione omogenea ed uniforme del "Regolamento sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)", nelle procedure inerenti la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi all'infanzia, l'erogazione di benefici economici e/o la determinazione delle tariffe relative ai servizi all'infanzia e scolastici al fine di garantire la concreta applicazione del principio costituzionale di parità di trattamento e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 109 del 31.3.1998, modificato e integrato dal D. Lgs. 3.5.2000 n. 130:

2) Di determinare, pertanto che, il richiedente è tenuto a presentare apposita istanza di accesso al servizio comprendente in allegato l'attestazione ISEE che deve tenere conto delle seguenti disposizioni in merito al nucleo familiare che per l'accesso ai servizi all'infanzia ed ai servizi scolastici deve comprendere:



- Il nucleo familiare convivente con l'aspirante al servizio
- I nuclei familiari distinti, ma conviventi, legati da vincoli di parentela o solidarietà, cioè i nuclei conviventi che non dichiarino:
 - la "convivenza di bisogno", accertata per il tramite della valutazione dei servizi sociali;
 - la "convivenza di servizio" del lavoratore con il datore di lavoro;
 - la "convivenza di prestazione d'opera" del lavoratore con il datore di lavoro.
- Il genitore, che ha riconosciuto l'aspirante al servizio, ma è genitore non convivente, se non è stato emanato un atto formale del Tribunale competente per l'affidamento del bambino aspirante al servizio all'altro genitore convivente.
- Il nucleo costituito dai genitori separati, entrambi affidatari, cioè aventi un atto formale emesso dal Tribunale dei Minori che definisce l'affidamento congiunto dell'aspirante al servizio.
Da cui consegue che fanno sempre parte del nucleo familiare dell'aspirante al servizio:
 - A. i genitori, coniugi o no, conviventi con l'aspirante al servizio: tutti e sempre;
 - B. i conviventi parentali con l'aspirante al servizio, genitori o no, coniugi o no: tutti e sempre, con esclusione della dichiarata "convivenza di bisogno", accerta per il tramite della valutazione dei servizi sociali;
 - C. i coniugi-genitori dell'aspirante al servizio, con residenze separate, ma non separati legalmente, in assenza di un atto formale del Tribunale competente per l'affidamento del bambino aspirante al servizio all'altro genitore convivente;
 - D. i genitori non sposati, che hanno entrambi riconosciuto l'aspirante al servizio e hanno residenze separate, in assenza di un atto formale del Tribunale competente per l'affidamento del bambino aspirante al servizio all'altro genitore convivente.
 - E. I genitori legalmente separati aventi un atto formale del Tribunale dei Minori di affidamento congiunto dell'aspirante al servizio.

2) Di demandare al Responsabile Servizi Sociali e Scolastici quanto si renderà necessario per dare concreta ed univoca attuazione a tali indirizzi con effetto, per le graduatorie e per le tariffe dei servizi scolastici, dal prossimo anno scolastico 2010/2011;

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>





PARERI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo li 04/05/10

IL RESPONSABILE DEL SERV. INTERESSATO





Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Albasi Lodovico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 11/05/10 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Travo li 11/05/10

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 11/05/10



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata comunicata nello stesso giorno di inizio pubblicazione
- ai capigruppo consiliari (art. 125 1 D.Lgs. 267/00),
- al Prefetto (art. 135 comma 2 D.Lgs. 267/00);
- è stata trasmessa al competente Organo di Controllo in data _____ con Prot. N. _____ a seguito di:
 - iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127 comma 3 D.Lgs. 267/00,
 - richiesta dei Consiglieri, per il controllo nei limiti dell'illegittimità denunciate ai sensi dell'art. 127 commi 1-2 D.Lgs. 267/00.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/05/10.....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00;

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto

dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindi giorni consecutivi dal 11/05/10.....

al 26/05/10.....

Travo li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Adriano Ferdenzi
